

RIGHI, relatore. Mi permetterei di richiamare l'attenzione del ministro delle finanze sopra alcune particolarità non previste dalla presente legge.

Nelle casse comunali e provinciali delle provincie venete esistono dei titoli di rendita austriaca nominativi. Relativamente a questi titoli nascono alcune difficoltà: prima di tutto che le provincie ed i comuni non possono addivenire alla loro vendita senzachè siano svincolati; secondariamente che i *coupons* non vengono pagati dalle casse nazionali, e quindi è necessario ottenere particolari permessi ed effettuare delle pratiche assai complicate per ottenere il pagamento degli interessi alla loro singola scadenza presso le casse austriache. Il Governo mi pare si fosse preoccupato di questo stato di cose, imperocchè nei primi mesi in cui assunse l'amministrazione delle nostre provincie, i comuni e le provincie vennero richieste d'un elenco dettagliato di tutti questi titoli.

Da quell'epoca però a tutt'oggi nulla più si seppe intorno a ciò che abbia fatto il Governo. Sarebbe quindi necessario che, in via diplomatica, il Governo stesso si occupasse di ottenere lo svincolo di questi titoli, e tradurli da titoli nominativi a titoli liberi al portatore.

Io credo inoltre di richiamare l'attenzione del ministro delle finanze sopra un'altra circostanza, che, cioè, nelle Casse di depositi del regno esistono molti titoli di rendita pubblica austriaca a cauzione di contratti che erano stati stipulati, ed avevano avuto il loro cominciamento sotto il passato regime austriaco in quelle provincie. Se egli è perfettamente vero che la presenza di una rendita straniera nelle nostre casse in oggi non possa avere quel triste significato che le si potrebbe attribuire in altra circostanza, che, cioè, il cittadino abbia maggior fede nel titolo straniero che nel nazionale, se ciò è vero, egli è vero d'altra parte che non è conveniente che un tale stato di cose si prolunghi indefinitamente.

Perciò sarebbe necessario che il ministro delle finanze stabilisse un congruo periodo di tempo, entro il quale i deponenti di questa rendita straniera a cauzione di contratti fossero posti in grado ed obbligati a surrogarla con rendita italiana. Noi avremmo indubbiamente eziandio dei benefizi materiali da questa surrogazione, imperocchè anzitutto bisogna considerare come la rendita austriaca, quantunque depositata nelle nostre casse, paghi l'imposta allo straniero, il quale la esige mediante la trattenuta sui *coupons*; e se questa considerazione era di qualche rilevanza un mese fa quando fu dettata la nostra relazione, in oggi assume un'importanza ancora maggiore, dopo che il Consiglio dell'Impero ha innalzato la tassa sui *coupons* dal 7 al 17 per cento. Compiendosi la surrogazione propostavi, l'imposta verrebbe ad essere invece pagata al Governo nazionale.

Secondariamente altro vantaggio indubbio che se

ne ritrarrebbe, si è quello che verrebbe ad essere immobilizzata una parte di questa rendita che verrebbe acquistata sul mercato. Questo fatto non potrebbe che influire favorevolmente sul valore complessivo della rendita stessa.

Io mi sono permesso di richiamare l'attenzione del signor ministro delle finanze sopra questa circostanza, sperando che egli vorrà provvedere in conformità.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io ringrazio l'onorevole relatore della Commissione di queste indicazioni che egli si è compiaciuto darmi. Posso anzi affermare che al Ministero vi sono degli studi in corso a questo riguardo, ed assicuro l'onorevole Righi che saranno prese tutte le disposizioni perchè sieno secondati interamente i suoi desiderii.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL DAZIO-CONSUMO NELLE PROVINCIE VENETE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge per l'estensione alle provincie venete e mantovana della legge sul dazio-consumo. (V. *Stampato*, n° 197)

Il signor ministro accetta le modificazioni proposte dalla Commissione?

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Aderisco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

MARCELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO. Prima che si passi alla votazione dell'articolo 1, io debbo rivolgermi al signor ministro delle finanze per far avvertire una circostanza speciale circa il dazio di consumo in Venezia e nei comuni di Murano e Malamocco, cioè che sussiste l'esenzione dal dazio di consumo anche per conto dell'erario nazionale sul riso e sull'olio. Questa però non è una perdita per parte del Governo, poichè il dazio è stato aggravato in maggior proporzione sulle farine bianche e sul vino. La ragione per cui si fece fino dal 1836 quest'esenzione, è che il commercio di esportazione, che su grande scala in Venezia si faceva del riso e dell'olio, esigeva dei riguardi da una parte per le finanze dello Stato, e dall'altra per la libertà e facilità del commercio.

Ora, se i principii legislativi esigono che per le circostanze speciali di qualche paese non vi sia alcuna differenza nel dazio di consumo in qualsiasi luogo dell'Italia, io non posso a meno di segnalare questa circostanza al signor ministro delle finanze, pregandolo di usare i maggiori riguardi verso il commercio di Venezia, e specialmente nell'attivazione della legge generale sul dazio-consumo onde non danneggiare i commerci di cui ho parlato, nonchè quello dello zucchero, che pure vi andrebbe allora soggetto, e che essendovi ora porto franco, vi sono grandi depositi, facilitando la creazione dei depositi o magazzini fiduciari.